CINQUE
NUOVI DECRETI
INTERESSANTISSIMI
DI S. M. CATTOLICA

Compilati dal Celebre

D. PEDRO RODRIGUEZ DI CAMPOMANES

Che riguardano la disposizione de' Beni mobili e stabili appartenenti già ai Religiosi della sedicente COMPAGNIA DI GESÙ, in favore di una nuova Popolazione di Allemani e Fiamminghi in Sierramorena, di Ospitali, Case di Misericordia, ec. con ordinazioni spettanti all' istruzione della Gioventù nelle umane Lettere, ec. ec., e Cedula Reale, che stabilisce le pene contra i Gesuiti, che tornassero nei Dominj di S. M. sotto pretesto d' essere dimessi dalla Compagnia in contravvenzione della Prammatica Sanzione dei due Aprile di quest'anno 1767. Con una Lettera circolare sulle profezie, e rivelazioni sparse da fautori de' Gesuiti ne Conventi di Monache, ec.

vi premessa una Lettera procedente da Napoli, nella quale si espongono alcuni Anecdoti spettanti ad essi Religiosi non per anche pubblicati, a cui v' è unita a dinumerazione e ripartizione di quelli che si troano in Corsica, un dettaglio del commercio che faceano in Manilla, e la sentenza di S. M. Siciliana olla quale vengono privati i Gesuiti de' suoi Stati ella facoltà di conseguire eredità di sorte alcuna.

IN VENEZIA, MDCCLXVII.

Presso { GIAMMARIA BASSAGLIA, E VINCENZO RADICI.

Con Licenza de' Superiori, e Privil[egio]

SIGNORE.

Napoli 2. Novembre 1767.

LA nuova, Signore, che mi recate dello ſtabilimento d' una colonia di ſtranieri in una pianura incolta, ov' è ſituato il Villaggio di Verſoy ſul Lago di Ginevra, forſe può non eſſer vera, atteſo che mi dite averla voi ricavata dalle Gazzette. Non v' hanno di coteſti documenti più incerti, e ſopra quali meno ſi poſſa calcolare. Abbiatene una prova in tutte le coſe, che in eſſe Gazzette trovaronſi regiſtrate circa i Geſuiti eſpulſi dalla Spagna, ove ad alcune verità furono meſchiate mille bugie. Queſta mia Lettera dunque ſervirà a mettervi al fatto di alcuni anecdoti, i quali non per anche ſono a comune notizia circa queſti Religioſi eſpulſi, e la ſituazione in cui trovanſi i loro Confratelli in alcune Città d' Italia. Queſti anecdoti ſerviranno di preambulo a cinque Regj Decreti di S. M. Cattolica di-

 ſteſi

ſteſi dalla penna celebre del Signor D. *Pedro Rodiguez Campomanes* Fiſcale del ſuo Conſiglio; i quali decreti tanto più gli dovete aver cari, quanto maggiormente ſono neceſſarj nella ſerie di quelli, che ſi hanno pubblicati a ſtampa, e che riguardano codeſto memorabile avvenimento dello diſcacciamento dei detti Religioſi dai Dominj tutti d'eſſo Monarca.

Non occorre che a voi io dimoſtri, che l'azione più glorioſa d'un Sovrano è quella di popolare i ſuoi Stati di gente induſtrioſa, la quale ponendo in valore le terre incolte, e facendovi fiorire l'Agricoltura, e le altre arti utili, contribuiſca così all'ampliazione del commercio, fondamento della floridezza degli Stati, e della pubblica civile proſperità.

Fra i gran tratti di terreno incolti che ſi trovano in Iſpagna, conſiderabiliſſimo è quello di Sierramorena, e tanto più che dalla ſpopolazione che colà regna, v'ha poca ſiccurezza per i viaggiatori, eſſendone ſovente infeſtate le ſtrade da Ladri ed altri malviventi. Avendo

Gian-

Giangaſparo Thurriegel, di nazione Bavaro, propoſto a S. M. d' introdurre una Colonia di ſei mila Cattolici Tedeſchi e Fiaminghi à popolare il ſuddetto luogo, perciò il primo dei Decreti che vi ſpediſco contiene in ſettantanove capitoli una compiuta e giudizioſiſſima iſtruzione per lo ſtabilimento di queſta nuova Popolazione, ed i modi economici co' quali ſi deve reggere, onde rieſca utile allo Stato. In eſſo Decreto voi vedrete eſſa nuova Popolazione beneficata coi mobili appartenenti già alle Caſe de' Geſuiti eſpulſi e devolute le Cappellanie uffiziate da queſti Religioſi alle Chieſe delle ripartigioni della medeſima Popolazione.

Gli altri quattro Reali Decreti, i quali ſeguiranno a queſto, e che troverete diſpoſti ſecondo che furono emanati, eſſendo l' ultimo dello ſcorſo meſe d' Ottobre, comprendono la diſpoſizione dei beni ſtabili, officine, ed altre temporalità già dai medeſimi Religioſi poſſedute; lo ſtabilimento di Maeſtri e Precettori ſecolari per l' iſtruzione della Gioven-

tù nelle prime lettere, esclusi que' metodi lungi, arcigni, e pessimi co' quali i Gesuiti aveano ruinato ogni buon gusto e soffocata si può dire la buona lingua latina nei Dominj di S. M. Cattolica; e finalmente una Real Cedola che stabilisce le pene contra i Gesuiti medesimi che tornassero nei Dominj del Re Cattolico sotto pretesto di essere dimessi dalla Compagnia, e contra i loro fautori.

Queste ed altre sono le Carte autentiche, che per ora avrete tutte unite dietro questa mia Lettera. Potrò forse in seguito spedirvene dell'altre; poichè S. M. Cattolica, ottimo e pietoso Monarca, e Padre de' suoi Popoli, dopo averli liberati da un ceto di Gente, la quale, oltre gli altri suoi delitti, aveva interamente sconvolta l'economia de' suoi Regni con esuberantissimi acquisti, e coll' essersi impadronita dei più ricchi ed utili rami del commercio, non tralascia i più opportuni provvedimenti, che dopo una sì gloriosa risoluzione possono render il suo nome

fa-

ſagro e riſpettabile per tutt'i ſecoli.

Io vengo agli anecdoti.

Quanto ſia ſtato detto e ſcritto de' Geſuiti Spagnuoli, e del numero d'eſſi sbarcati in Corſica, ben vi è noto. Correggete tutte le relazioni colla ſeguente notizia ſicuriſſima.

„ Fin ora non ſono pervenuti nel-
„ la noſtra Iſola ſennon i Geſuiti di
„ quattro Provincie della Spagna,
„ che ſono d'Arragona, di Toledo,
„ di Caſtiglia, e d'Andaluzia.

„ Eccovi il riſultato della loro
„ ſomma.

Provincie	Sacerdoti	Studenti	Laici	Novizj	Totale.
Aragona	- - - 274.	- - - 90.	- - 181.	- - 21.	- - 567.
Toledo	- - - 271.	- - - 84.	- 197.	- - 2.	- - 554.
Caſtiglia	- - - 340.	- - - 85.	- 204.	- - 21.	- - 650.
Andaluzia	- - - 318.	- - - 42.	- 187.	- - 2.	- - 549.
	1203	301	770.	46	2320

„ I Geſuiti della Provincia d'
„ Arragona ſono ſtati meſſi nella
„ Piazza di *Bonifacio*; que' di Tole-
„ do in *Ajazzo*; que' di Caſtiglia in
„ *Calvi*, e que' d'Andaluzia parte in
„ *Calvi*, e parte in *Algajola*.

„ In queſt' ultima Piazza trovaſi il
„ famoſo P. *Lopez* grande amico del
„ Marcheſe dell' *Enſenada*, e che
„ tale avea acceſſo alla Corte, e sì
„ vi poteva, che nel Collegio Im-
„ periale di Madridde, ov' era di
„ ſtanza, teneva anticamera, come
„ ſe foſſe ſtato un Miniſtro, rice-
„ vendo gli ommaggi fin de' Gran-
„ di di Spagna, e ſuppliche di quel-
„ li che a lui riccorrevano per ot-
„ tenere col ſuo mezzo favori e
„ grazie dalla Corte. Il P. *Altami-*
„ *rano* ſtà in Bonifazio. I P. P. che
„ furono Confeſſori della Reale Fa-
„ miglia hanno cento Doppie di più
„ di penſione, oltre quella che dal
„ Re è ſtata aſſegnata per cadaun
„ Religioſo. S. M. ha provveduto
„ queſti eſpulſi del biſogno d'arredi
„ Sacri di cui mancavano nell' Iſo-
„ la. Avvanzarono ſuppliche per
„ aver de' Libri, ec. ma in queſto
„ non ſono ſtati eſauditi. Per viag-
„ gio non ne ſono morti che ſoli
„ dodici, o tredici, eſſendo eglino
„ ſtati trattati e ſerviti colla mag-
„ gior eſattezza dagli Uffiziali, e

„ Ma-

„ Marinaj dalle Navi e Sciambec-
„ chi sopra cui vennero tradotti
„ nell' Isola. Non è vero che abbia-
„ no regnato fra essi epidemie, ed
„ altri malanni, siccome predicaro-
„ no tutte le stampe che uscirono
„ in tal proposito. „ Eccovi dunque in Corsica 2320. Gesuiti di sole quattro Provincie della Spagna. Pensate, Signore, a qual grosso numero ascenderann' eglino allorchè capiteranno i loro Confratelli delle Provincie Americane, ove sono oltra modo numerosi.

Colle ultime Lettere di Spagna si è avuto riscontro dell'esecuzione fatta a tutt'i Collegj ed altre Residenze de' Gesuiti esistenti nell' Avana, e nelle Coste del Mesico, cioè a Portoricco, alla Vera Crux, a Portobello, a Santa Fè, a Giucatan, e in altri luoghi, con grandissimo ordine e quiete. Rispetto a' Gesuiti dell' Avana, scrive quel Governatore due cose particolari: la prima, ch' essendosi formato quel Collegio del 1727. in soli quarant' anni abbia ritrovato possedere 650

mila

mila Scudi di capitali; de' quali la Corte ne può disporre da un giorno all' altro, essendo tutti effetti facilmente esitabili. La seconda, che trasportando il P. Rettore cogli altri Gesuiti all' imbarco sul Vascello destinato dalla Corte per la loro emigrazione in Spagna, essendo accompagnati da un Uffiziale Maggiore, e da due Capitani, e attraversando di mezzo giorno la Città, ov' era concorsa un' infinità di popolo per vedere sì inaspettata funzione, esso P. Rettore interrogasse detto Uffizial Maggiore, se la gente ivi affolata fosse consapevole del loro destino, come se restasse sorpreso, che ciò seguisse senza alcun movimento del popolo ivi accorso; al che rispose l' Uffiziale, che già era nota a tutti la risoluzione presa dal Monarca del Bando Generale dato all' intero Ordine de' Gesuiti da tutt' i suoi Stati.

Altra cosa particolare seguì al Governatore di S. Domingo, ch' è Cugino carnale del Sig. Conte d' *Aranda*. Questi dava un pranzo di formali-

malità nella propria Casa, allorchè giunse il Corriere della Corte con due Dispaccj uno dentro l'altro; nel primo de' quali se gli dava ordine d'aprire l'incluso tre giorni dopo. Mosso però dalla curiosità degli astanti, e specialmente di due Gesuiti, uno suo Confessore proprio, e l'altro di Madama sua Moglie, compresi varj altri Gesuiti ugualmente convitati, perchè il Governatore era devoto della Compagnia, si ritirò nel Gabinetto col proprio Confessore per aprire l'annunziato piego prima dell'istruzione indicata. Apertolo dunque ritrovò l'ordine per l'arresto de' Gesuiti, che cominciò nel momento ad eseguire sulla persona del detto suo Confessore, e di tutti gli altri ch'erano in sua Casa; dopo di che andò ad effettuare gli ordini Regj nel resto delle Case de' Gesuiti medesimi. Credesi, che simil trasgressione potrà esser cagione di funeste conseguenze riguardo ad esso Governatore.

Ora mentre ne' Dominj di S. M. Catto-

Cattolica d'Oltramare va proseguendo l'espulsione dei detti Religiosi per successivamente renderne d'essi ognor più popolata l'Isola di Corsica, S. M. Fedelissima Re di Portogallo fin dai 28. dello scorso mese di Settembre ha emanata una nuova provvidissima Legge, colla quale ordina a tutti quelli, i quali avessero Patenti d'aggregazione, e di Filiazione alle Confraternite de' Gesuiti, di presentarle al Tribunale dell'*Inconfidenza*. Si proibisce pure come orretizia e surretizia la Bolla *Animarum saluti* dei 10. Settembre dell' anno scorso colla quale si confermano dal Papa ai Gesuiti i loro Privilegj; la qual Legge vi sarà da me spedita in altra occasione.

Circa i Gesuiti di questa Città di Napoli, e dimoranti negli altri Stati del nostro graziosissimo Monarca, non saprei dirvi qual sia per essere alla fine il loro destino, mentre voi mi avvisate che tutt'i fogli scrivono star pronti nella rada di questo Porto i Naviglj destinati al loro

trasf-

trasporto fuori dello Stato. Presto o tardi seguirà siffatta espulsione; ma intanto altro non v'ha di nuovo sennon che il nostro Augusto Sovrano ha sentenziato sopra la famosa Causa *Renzi*, che fece ugual strepito di quella, che ai 20. Settembre dell'anno scorso restò deffinita in Venezia dall'Eccellentissimo Consiglio di XL. *Civil Novo* in occasione del lascito fatto dall'Arciprete Andrea Zucchi di Bergamo di tutte le sue facoltà per fondar un Collegio in detta Città, o, ciò non potendosi ottenere, ch'essa eredità fosse d'un altro Collegio della Società compreso nello Stato, secondo che i Superiori della medesima avessero giudicato. Voi, Signore saprete che venne tagliato esso Testamento, ed aggiudicata l'eredità *Zucchi* ai legittimi Eredi del medesimo, per la ragione, che nello Stato Veneto non hannovi Collegj secondo le Regole dell'Istituto di S. *Ignazio*, avendo essi Religiosi rivocate quelle Regole nelle loro generali Congregazioni, ed introdotta una maniera

di

di Collegj ſpurj, e contrarj allo ſpirito dell' Iſtitutore, incapaci d'ereditare, comecchè ſiano Caſe Profeſſe ſotto il nome di Collegj maſcherate. Sopra di ciò potete vedere le *Lettere di un Veneziano ad un Prelato di Roma*, ſcritte dalla penna celebre dell' Autore delle Memorie Anecdote di *F. Paolo Servita*.

Ora perchè comprendiate, Signor mio, la forza della Sovrana deciſione del Re noſtro Signore, permettete che vi dia la ſeguente breve informazione.

Tra Don *Pietro Maria Renzi*, ed i Padri Geſuiti della Provincia Romana commoranti in Sora, Città ſituata nella Provincia di Terra di Lavoro, ed ai confini di queſto Regno, fu dal 1758. fin al 1762. diſputata l'eredità di D. *Giovanni Battiſta Renzi*, il quale avea iſtituiti eredi i Geſuiti di detta Città: Le Leggi, che favoriſcono la congiunzione del ſangue, e l' incapacità de' Geſuiti fondata nelle loro Regole di ottener eredità, furono con tanta eloquenza, profondità, ed erudizione

dimo-

dimoſtrate dal Dottiſſimo e Chiariſſimo Sig. Avvocato Don *Gaetano Celani* Napoletano, nelle ſue allegazioni a favore del naturale erede Don *Pietro Maria Renzi* Nipote del fù *Giambattiſta Renzi* Teſtatore, chè i Geſuiti della Provincia Romana ſtimarono di recedere dalla Lite; mà la rinunzia da eſſi fatta venne dal detto Avvocato giuſtamente contraddetta per una quantità di motivi, che troppo lungo ſarebbe il quì eſporli, domandando che la Cauſa veniſſe nel merito deciſa dalla Camera Reale. La riſoluzione di tal Camera non ſolo fu favorevole a D. *Pietro Maria Renzi*; mà anzi la ſteſſa Camera ſi fece dovere di chiedere al Reale Conſiglio di Reggenza una formale deciſione, acciocchè ſerviſſe di Legge in tutti queſti Stati per caſi conſimili. La minor età di Sua Maeſtà il noſtro Re felicemente regnante, fece allora ſoſpendere la deciſione di tal punto generale, il quale ſalvato l'intereſſe dell'erede naturale, ed eſcluſi i Geſuiti dalla detta eredità, fu rimeſſo a definirſi,

fatto

fatto che fosse maggiore, il Real nostro Sovrano. Una delle primarie di lui cure è stata, ora che con tanta savięzza ci regge, di decidere un Articolo sì importante, ed ecco quanto si è quì per Real Ordine a tal oggetto pubblicato.

Sovrana Decisione di S. M. il Re delle due Sicilie Ferdinando IV. in sequela della Consulta della Real Camera di Santa Chiara dei 31. Agosto 1762. per la decisione del punto generale della incapacità di tutti i Collegj e Case de' R. R. P. P. Gesuiti a poter acquistare e possedere, secondo la domanda sostenuta nelle allegazioni dell' Avvocato Don Gaetano Cellani *in difesa della Causa di* D. Pietro Renzi *di Sora contra i R. R. P. P. di quella Casa.*

„ *Il Re* avendo considerato matu-
„ ramente quanto la Camera Rea-
„ la rappresentò con la sua Consul-
„ ta dei 31. Agosto 1762. in occa-
„ sione de' ricorsi fatti da Don *Pie-*
„ *tro Maria Renzi* per l' esclusione
„ del-

„ della Casa de' Padri Gesuiti di
„ Sora dall' eredità di *Giambattista*
„ *Renzi* suo Zio, è rimasto persua-
„ so delle ragioni dalla medesima
„ allegate, e così particolari esclu-
„ sive della Casa di Sora, che non
„ avendo Scolari della propria Com-
„ pagnia, impropriamente viene
„ dinominato Collegio, come delle
„ generali esclusive delle altre Case
„ da ogni acquisto, come contrarie
„ all' idea del Santo Fondatore, che
„ prescrisse sostanzialmente la po-
„ vertà, ed ha approvato le massi-
„ me, che la medesima Camera ha
„ esposte sull' incapacità di acquistar-
„ ne, nella quale sono le Case Pro-
„ fesse, tutt' i Collegj simili a quel-
„ lo di Sora, e tutta la Compagnia
„ di Gesù. Vuole però che tale in-
„ capacità si osservi, nonostante qua-
„ lunque alterazione, che posterior-
„ mente sia fatta alle prime Leggi
„ dell' Istituto. E mi ha comandato
„ di prevenirlo per la intelligenza e
„ governo del Consiglio.

D. 10. *Ottobre* 1767. = *Carlo de Marco*.

Questa sentenza è da sestessa un colpo fatale per la Compagnia sì per le conseguenze che seco porta in questi Stati, come per quelle, che può produrre in tutti que' Paesi, ne' quali hanno i Gesuiti de' stabilimenti consimili, massime che una sentenza simile, ed in causa poco diversa uscì dall' Augusto Consiglio di XL. di Venezia, siccome sopra vi ho accennato. Al lume di queste due Sentenze sì saggie e sì provvide, tante Famiglie ridotte alla mendicità potranno ripetere le usurpazioni ad esse fatte, e che si godono questi Religiosi contro lo spirito delle loro Leggi statuarie, e di quella evangelica povertà in cui giurarono, e che dicono di professare.

Quest'è quanto circa i Gesuiti v' ha di nuovo qui in Napoli.

Forse non vi sarà ignoto cosa corra per essi in Milano dopo che sono stati sollevati dall' incomodo di fare le loro care Missioni, e dare gli esercizj *clausis januis* siccome accostumano.

Ecco una notizia che da quella Città m'è pervenuta in data de' 31.

dello

dello scorso Ottobre. „ Sua Eccel-
„ lenza il Sig. Conte *Carlo di Fir-*
„ *mian* Ministro Plenipotenziario nel-
„ la Lombardia Austriaca, ec. ec.
„ ha comunicato con sua Lettera a
„ questo Illustrissimo Sig. Capitano
„ di Giustizia essere mente dell'Au-
„ gustissima Nostra Sovrana, che la
„ spirituale assistenza dei Carcerati
„ sia de' Parrochi di que' distretti,
„ ne' quali esistono le Carceri, i qua-
„ li in caso di bisogno potranno va-
„ lersi dell'opera di altri pii Eccle-
„ siastici SECOLARI; ordina pertanto
„ al medesimo di non dare a' GE-
„ SUITI *sotto qualunque pretesto di spi-*
„ *ritualità l'accesso alle Carceri*, ma
„ soltanto d'ammettere e riconosce-
„ re il Curato di S. *Vito* al *Pasqui-*
„ *rolo*, e per esso il Sacerdote *Giu-*
„ *seppe Nara* Vicecurato, e Capel-
„ lano salariato per le Regie Car-
„ ceri, proseguendo indi l'ennume-
„ razione delle altre Carceri, e de'
„ Curati che debbon assistervi, in-
„ caricando i medesimi di far rac-
„ cogliere da persona laica, e rite-
„ nere l'elemosine, acciocchè siano

 „ di-

„ distribuite giusta le regole della
„ pietà Cristiana, e senza contrad-
„ dire allo stato di punizione in cui
„ si trovano i Carcerati. Ingiunge
„ in oltre al predetto Sig. Capitano
„ di Giustizia di far consegnare al
„ Sig. Francesco *Antonio Balabio* la
„ chiave della stanza esistente nel
„ recinto delle Regie Carceri con
„ tutti gli utensiglj, mobili, ed ele-
„ mosine che vi si trovano, ec.

„ In conseguenza d' un tal ordi-
„ nel giorno 26. del prossimo scorso
„ Ottobre è stato trasportato dalla
„ Casa Professa de' PP. *Gesuiti* di
„ S. *Fedele* l' Archivio della Com-
„ pagnia della arità verso i Car-
„ cerati alla Casa del suddetto Sig.
„ *Antonio Balabio* sopraintendente
„ della Raccolta dell' elemosine per
„ i poveri Carcerati, e depositario
„ delle medesime.

„ Anche l' Archivio della Missio-
„ ne Urbana, ch' esisteva nella sud-
„ detta Casa Professa di S. *Fedele*
„ unitamente allo stendardo, Pia-
„ nete ed altre suppellettili è stato
„ trasportato presso questo Eccellen-

„ tissi-

„ tissimo Ministro Plenipotenziario
„ Imperiale Regio, il quale ha fat-
„ to trasmettere all' Eminentissimo
„ Nostro Arcivescovo le dette pia-
„ nete, onde le disponga per quel-
„ le Chiese povere, che possan ab-
„ bisognarne.

Questi sono tutti gli anecdoti che posso manifestarvi di presente intorno ai Gesuiti. Della verità degli stessi statene sicuro, ugualmente che di quello, il quale sono per recitarvi. Riguarda egli lo strepitoso Commercio che questi Religiosi facevano in America; commercio, il quale fù una delle cagioni primarie della loro espulsione dai Dominj di S. M. Cattolica. Oltre i grandiosi acquisti da essi fatti in quella parte di mondo, e la cui relazione parebbe impossibile, Città Maritima non c' era, ove non avessero Banchi, Fattorie, e Magazzini, d' ogni genere di ricche merci provvedutissimi. Ma il Collegio di Manilla Città capitale dell' Isola di Lucon la più considerabile delle Filippine, era, può dirsi, il principale, e più

ricco emporio del Gesuitico mercimonio.

Il commercio di Manilla colla China, e gli altri Paesi dell'Indie Orientali consiste principalmente in merci occorrenti pel Messico, e pel Perù. Tali sono le Specierie, le Seterie della China, e specialmente le calcette di seta, delle quali se ne trasporta trascendente quantità; siccome gran quantità di stoffe dell' Indie, Mussoline, Tele dipinte, ed altre, senza annoverare gli altri articoli di minor importanza, come lavori d'argento, la maggior parte de' quali si lavora da' Chinesi stabiliti in Manilla stessa, ove se ne attrovano più di ventimila. Tutte queste mercanzie vengono trasportate col mezzo di un Galleone, e talvolta di due, che partono tutti gli anni da Manilla per Acpulco.

Questo commercio non è libero per tutti gli abitanti di Manilla, ma trovasi ristretto a certe persone mediante varie ordinazioni sul piè di quelle che regolano il commercio de' Vascelli di Registro, che parto-

no

no da Cadice per le Indie Occidentali. I Galleoni impiegati in quello di Manilla vengono mantenuti dal Re di Spagna, che ne paga gli Uffiziali, e l'equipaggio; ed il carico n'è diviso in un certo numero di Balle di uguale grandezza. Questo numero è distribuito fra i Conventi di Manilla, e i Gesuiti vi aveano d'esso la maggior parte. Era codesta una specie di gratificazione loro accordata per sostenere le Missioni destinate alla propagazione della Fede Cattolica, ed ogni Convento avea diritto di caricare sul Gallione una quantità di merci proporzionata al numero delle Balle loro assegnato, o di vendere e trasferire ad altrui cotal diritto.

Ricchissimi i Gesuiti, comperavano siffatte azioni, e così ristringevano in essi tutt'il commercio del Gallione medesimo. Le Reali prescrizioni lo avevano limitato ad un certo valore di merci, che permesso non era di oltrepassare, cioe a seicento mila Piastre. Ma i Gesuiti, i quali con tal arte se n'erano im-

padroniti, lo avevano ampliato a ſegno, che i ritorni di rado aſcendevano a meno di tre milioni di Piaſtre. Tanti teſori, i quali ad altro non ſervivano che ad arricchire i Geſuiti, e molte altre ragioni politiche, induſſero fin dal 1725. Don *Giuſeppe Patinho*, Primo Miniſtro del Re Cattolico a cercar modi di abolire codeſto commercio; ma il credito della Società facilmente ſeppe riparare il colpo. Anzi i Geſuiti incoraggiti e ſoſtenuti da una conſiderabile donazione ad eſſi fatta dal Marcheſe di *Valero*, Signore generoſo, e loro Terziario, eſſendoſi poi ſtabiliti all'in dentro del Capo di S. *Lucas* nella peniſola della California, aveano vieppiù accreſciuto il loro traffico da queſta parte, mercè la ſtrada, che facean fare al Gallione, allorchè dalle coſte della China paſſava a Manilla. Giunto eſſo Gallione a viſta del Capo ſuddetto, i Geſuiti della Miſſione della California, unitamente coi rinfreſchi che ad eſſo ſpedivano, vi traſmettevano pure quelle merci, che riſul-

sultavano dalle arti meccaniche in cui avevano saputo addestrare gl' Indiani della loro Missione ; siccome considerabili partite di perle, ch' essi Indiani pescavano in quelle acque, pellaterie , ed altri ricchi effetti, i quali poi , o nell' America a caro prezzo si esitavano, oppure, secondo che portavano le circostanze , e le commissioni , si facevano passare in Europa insieme con altri capi preziosi, avendo essi pure grandiosi interessi sulle Nave Spagnuole di Registro attese le comunicazioni del loro esteso traffico.

Per serbare siffatte comunicazioni tenevano banchi aperti, e fondachi ad Acpulco, al Messico, Panama, a Quito, a Lima, a Val parayso, a Buenos Ayres, a Porto Bello, a Cartagena, ed in altre piazze, ove, ben può dirsi, ammassavano ricchezze sorprendenti sì dei ritorni d' Europa, come di quelle che vi mettean foce, tratte dall' Indie Orientali, per via del commercio di Manilla sopraindicato, e delle altre, le quali con ben ordinate diramazio-

zioni, ne recavano il Messio, il Perù, il Chili, la Nuova Spagna, ed il Paraguai.

Il traffico, che facevano dell' erba, che raccogliesi in quest' ultimo paese, detta appunto dal Paraguai, e sì necessaria in America per corregere le acque, ascendeva ad oltre un milione per anno; il che unito ad altre merci provenienti dal Paraguai stesso, produceva a' Gesuiti una rendita degna d' un Sovrano. Tutt' esse merci del Paraguai venivano trasferite per acqua dalle Riduzioni, o Missioni Gesuitiche d'esso Paese situate sull' Uraguai, e sul Paranà, alla Città di Santa Fè, ove trovavasi il Magazzino di Conserva, con un Proccuratore Generale dell' Ordine. Da Santa Fè erano tradotte a Buenos Ayres, ove pure risiedeva un altro Proccuratore Generale; e quì in quest' ultimo luogo o si esitavano a pronto contante, o cambiate restevano con altri generi di quelli, che capitavano dalle altre parti dell' America, cioè dal Tucuman, dal Perù dal Chili, e dall'

Europa per mezzo dei Religiosi corrispondenti.

Con questo breve dettaglio, io chiudo, Signore, la mia Lettera, lasciando a voi l'incarico di farvi sopra quei riflessi, che non ponno non affacciarsi allo spirito d'ogni uomo che abbia lume di ragione, e qualche discernimento. I Decreti che troverete quì dietro, sono degni della vostra curiosità. Amatemi, ch'io sono con una vera considerazione

Di V. S. Mio Signore,

Vostro Affetuoss. Servidore e Amico:
N. N.

REA-

REALE DECRETO
DI SUA MAESTA'
E DE' SIGNORI DEL SUO CONSIGLIO,
IL QUALE CONTIENE

L' istruzione e le regole da osservarsi per lo stabilimento delle Popolazioni da formarsi di Nazionali e Forastieri Catolici nella *Sierra-morena*.

DON CARLO PER LA DIO GRAZIA Re di Castiglia, di Leone, di Arragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galicia, di Majorca, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, degli Algarbi, di Algezira, di Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali, e Occidentali, e Terraferma del Mare Occeano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante, e di Milano, Conte di Auspurg, di Fiandra, Tirolo e Barcellona, Signore di Biscaglia, e di Molina, ec.

A Voi Don *Paolo di Olabide*, Cavaliere dell' Ordine di S. Jacopo, mio Assistente della Città di Siviglia, e Intendente dell' Esercito d' Andalucia, *Sopraintendente Generale* eletto per la direzione della nuove *Popolazioni* che si hanno à stabile in *Sierramorena*; e a miei Correggidori, Intendenti, Giudici, Tribunali, Mi-

nistri,

nistri, e persone quali si siano di tutte le Città, Villaggi, e Luoghi di questi miei Regni, e Signorie, a cui il contenuto del presente mio Decreto appartenga, o in qualunque maniera appartener possa, salute e grazia.

Vi faccio sapere, che Don *Giovanni Gasparo di Thurriegel* di Nazione *Bavaro*, e di Religione *Cattolica* avendomi proposta la introduzione ne' miei Dominj di *sei mila Coloni Cattolici Tedeschi e Fiaminghi*, onde ammettere tal proposizione a norma delle differenti dichiarazioni, le quali ridotte in compendio stanno espresse per memoria nel mio Reale Decreto firmato al Pardo a' 2. d' Aprile di quest' anno, restò incaricato il mio Consiglio, che per la riferita introduzione, e stabilimento de' Coloni formasse con participazione del Sopraintendente Generale della mia Reale Acienda, la competente istruzione; ed in virtù d' essa non che del detto accordo e di suo ordine vennero dal mio Fiscale Don *Pedro Rodriguez Campomanes* distese le regole contenute ne' seguenti Capitoli.

I. Prima d' ogn' altra cosa il *Sopraintendente* delle *Popolazioni* stabilirà le sue corrispondenze con i quattro Commissarj dei distretti d' Almagro, Almeria, Malaga e S. Lucca di Barrameda, per avvertirsi l' un l' altro del successivo arrivo dei *Coloni Tedeschi e Fiaminghi*, e dare gli ordini convenienti, e che si stimeranno opportuni, avendo in vista il Reale Decreto de' 2. d' Aprile, e la particolare istruzione, che col presente si è formata per governo dei Commissarj dei quattro distretti, ed a norma degli ordini del mentovato Don *Paolo di Olabide*.

II. Conseguentemente al riferito, non solo si avrà ad osservare la citata istruzione sino che

si po-

si potranno comunicare tutti gli ordini e provvidenze, che giudicherannosi opportuni per la sollecita e pronta spedizione dei Coloni.

III. Si dovrà in detto luogho stabilire la Cancellaria degli affari spettanti alle nuove Popolazioni, e loro pertinenze, onde in essa si ricevano gli ordini, e le carte toccanti codesta commissione, e si spediscano gli affari stessi conforme il metodo che si stila nelle Cancellarie delle Provincie, proccurando, che il tutto sia sollecitamente spedito, e chiaro, ovviando le formalità difuse e inutili.

IV. Così pure conviene che i pagamenti siano fatti con uguale formalità e sollecitudine, avvertendo che ogni disposizione però sia fatta con legittime ponderazioni del Sopraintendente, esigendosi dal Pagatore le respettive cauzioni: ordinando che ogni mese sia fatta una *Relazione* dello stato della Cassa; poichè in questo modo sia agevole in capo all' anno formare un genarale bilancio dei contamenti fatti.

V. Il primo incarico del *Sopraintendente* delle dette Popolazioni dev' essere di scegliere i siti, ove si avranno a stabilire, osservando che siano ben sani, ben ventilati, provveduti d' acqua, ne' soggetti all' intemperie; e facendo levarne un piano, potrà in questo modo, avere sotto l' occhio la vista materiale dei terreni e provvedere quanto potrà occorrere.

VI. Ogni Popolazione potrà essere di quindeci, venti, o trenta case al più, dando alle stesse la estensione conveniente.

VII. Sarà in libertà del *Sopraintendente* di stabilire queste case, contingue l' una all' altra, e presso la possessione, la quale si assegna ad ogni *Colono*, acciocchè la tenga guardata, e la possa lavorare e coltivare senza perder tempo nell' andare e venire ai lavori, adotando con

pre-

preferenza quest' ultimo metodo, sempre che la situazione del terreno lo permetta, o agevoli.

VIII. Ad ogni vicino Colono si daranno per sua dotazione, e assegnamento *cinquanta faneghe di terra* da lavoro per formar prati o campi; ben inteso, che se qualche parte del terreno del rispettivo luogo fosse d' inferior qualità, si ripartirà a tutti proporzionalmente secondo che si spetta, acciocchè così tutti i Coloni possano proporzionare le loro industrie alla qualità ed esigenze del terreno, ed acudire a suoi ripari con ugualità, rispetto al modo di metterlo a coltura.

IX. Agli uniti d' ogni Popolazione si ripartirà in oltre qualche terreno per la piantagione degli alberi, e delle vigne, e loro si darà libertà nelle valli, e ne' monti per proccaciare i pascoli ai loro bestiami, Pecore, Capre, e Porci, lavorare le lane pegli usi necessarj; piantare cadauno del proprio gli alberi necessarj, e tener una mandra per uso proprio, e per farne traffico.

X. Si darà notizia del valore di queste terre, o sorti, che ugualmente si ripartiscono ad ogni *Colono*, e con riflesso al tempo necessario per metterle in valore e svegrarle; s' imporrà un picciolo tributo in favore della Corona con tutt' i patti enfiteotici, e segnatamente di dover rimanere sempre in un solo *Colono* utile, e non poter privarsene; darle a censo, vincolo, affittanza, tributo, nè porre gravame alcuno sopra queste stesse terre, case, pascoli, e monti sotto pena di cader elleno in commessione, e di ritornare liberamente alla Corona per esser ripartite ad un nuovo utile Colono; e per conseguenza nè tampoco potrannosi dividere queste sorti, nè farle passare in Manimorte, nè son-

fondare sopra le stesse Cappellanie, Mansionarie, o Anniversarj, o altro carico di siffatta distinta qualità.

XI. Misurati i terreni assegnati ad ogni Popolazione, si porranno i segnali; e dipoi si faranno di pietra, onde così rimanga diviso il confine d'una popolazione dall'altra, e da que' luoghi che si Popolassero nuovamente, nè v' abbiano motivi di dispute e litigj di confini fra nuovi, e gli antichi Coloni.

XII. Per la stessa ragione di ovviare le contese, ed a cagione di maggior sicurezza, potrà il nuovo Colono piantare alberi fruttiferi, o silvestri nei margigni, e nelle linee divisorie delle terre, di modo che questi perpetuamente le dividano; e si avrà in ogni Popolazione un *Libro di ripartigione*, il quale contenga il numero delle sorti, o possessioni in cui è stata divisa, ed il nome del Colono che ne avrà avuto parte; dandosi a cadauno dei vicini copia della sua partita, onde serva di titolo a lui, ed a successori suoi, conservandola in suo potere per poter farne il confronto all' occasione nel *Libro del Ripartimento*.

XIII. La distanza d'una popolazione dall'altra dovrà essere competente, come di un quarto, o mezzo quarto di lega, poco più, poco meno, secondo la disposizione e fertilità del terreno: e si avvertirà, che nel principio del *Libro di ripartigione*, vi abbia un piano in cui sia delineato il termine, e indicati i suoi confini, affinchè in questo modo siano in ogni tempo chiari e percetibili.

XIV. Ogni tre o quattro *Popolazioni*, o cinque, se la situazione loro il permetta, si formerà una Casa, o Consiglio, con un Diputato di cadauna, che saranno i Regenti di tal Con-

 siglio,

figlio, e terranno un Parroco, un Alcade, e un Capo comune per tutte le Popolazioni medesime, ed il loro governo spirituale e temporale: elegendosi l'Alcade, Diputato, e Capo in giorno festivo, onde nessuno rimanga distratto dai lavori, e nella forma, la quale viene prescritta dall' Atto accordato a' 5. di Maggio, ed Istruzione de' 26. Giugno 1766; ben inteso, che nessuno di tali uffizj non potrà mai tramutarsi e divenire perpetuo, dovendo esser elettivi, costanti e permanenti; ond' evitare à questi nuovi Popoli i danni, che sperimentano gli antichi ove tali cariche sono privative in una sola e sempre stessa persona; dichiarando che nei primi cinque anni il *Sopraintendente* delle Popolazioni potrà disporre di coteste elezioni, e degli uffizj equivalenti.

XV. E sembra opportuno, e che sia come centro dei luoghi di un Consiglio, a situazione d'uua Chiesa con abitazione e porta per il Parroco, Casa di Consiglio, e Carcere; onde servano siffatti edificj promiscuamente a questi Colonj per i loro usi spirituali e temporali.

XVI. In questo medesimo centro si potranno collocare gli artefici, ed altri che hanno cariche per il comodo dei luoghi della borgata, assegnandosi ad essi la loro porzione di terre, nel modo onde trovansi ripartite ai Colonj.

XVII. E per maggior comodo delle stesse Popolazioni di un Consiglio, si dovranno stabilire Molini o altre macchine fatte ad acqua, o a vento, le quali sarà lecito costruire ne' luoghi più convenienti senza pregiudizio del terzo, e previo un precedente accordo e consenso delle parti.

XVIII. La ellezione del Parroco per ora dee farsi di soggetto che precisamente possieda l'idioma delle nuove Popolazioni, ottenendo le li-

licenze dall' Ordinario Diocesano, mediante la testimonianza che dovrá presentare, e la nomina del *Sopraintendente delle Popolazioni* a nome di S. M., però trattane la necessità di valersi di Sacerdoti stranieri, l' elezione dee proceder in concorso con relazione di tutti gli approbandi, affinchè la Camera consulti, e S. M. nomini per suo Reale padronato.

XIX. Lè Decime che deriveranno dal prodotto di questi terreni, come novali, apparteneranno interamente al Reale Padronato in uso della sua Regalia, e rimunerazione delle spese cagionategli dallo stabilimento di dette *Popolazioni*, e dal cangiare in fruttiferi questi terreni abbandonati, e dal loro proccurare una permanente coltura; dovendo i Fiscali vegliare, onde non sia contravenuto, lo chè non è presumibile in vista della notorietà del Reale Dominio.

XX. Si applicheranno ai Parrochi le Capellanie, che restano vacanti nei *Collegj che furono dei Regolari della Comp agnia*, e che venivano servite nelle loro Chiese, osservando nell' applicazione la intenzione dei Fondatori, e frattanto si pagheranno i loro appuntamenti, secondo la stima che ne farà il *Sopraintendente* a spese della Reale Azienda.

XXI. Ogni Consiglio delle nuove Popolazioni dovrà tenere un ordine Reale per la regola e manutenzione delle cose del lavoro, e perchè nessun di que' che vi abitano, possa ad un altro far acquistare possessione, nè introdurre specie diversa di abitanti, per via di matrimonj od altro, e assegnar possessioni, tutto dovendo dipendere dall' autorità del Sopraintente alle dette Popolazioni.

XXII. Se si credesse conveniente stabilire alcune terre per un deposito, e per lavorarle nei

giorni liberi, e il cui prodotto ferva per le ſpeſe ſtraordinarie del comùne, ed altre opere pubbliche, le sì potrano diſtinguere col nome di *Comune* del Conſiglio; notandole nei libri della Ripartigione ugualmente, come quelle di donazione Reale; ben inteſo, che fra queſti Coloni, giammai non s' ha da poterſi proporre arbitrio ſopra i commeſtibili, nè manifatture, nè officine, come coſe impedienti il commercio.

XXIII. La ellezione dei ſiti, e termini delle nuove Popolazioni ſarà ad arbitrio del Sopraintendente, il quale pioccurerà allontanarle, onde i vicini dei Villaggi, e delle Aldee immediate alla Sierra non vengano turbati nei loro lavori, ed acciò non ricevano alcun pregiudizio; però ſe ſiavi qualche architetto, o falegname nei limiti dei nuovi Coloni capace di coſtruire edificj da acqua, per far irrigazioni, o per miſurar terreni, ſi dovrà incorporare con eſſe; ed in tal caſo il detto Sopraintendente potrà conſtringerlo dando agl' intereſſati in compenſazione terreno uguale a quello che poſſedeva, facendone rilevare il quantitativo conforme alla verità per mezzo de' Periti, che ſcielgano, e regolino l' uno e l' altro; ponendoſi il ſito, che ſi darà in cambio in conto della Reale Azienda, e ciò ſenza entrare in contraddizioni in un' impreſa la quale eſige che ogni coſa venga terminata con celerità e attività, e nel più riſtretto termine.

XXIV. Siccome può avvenire che ſiavi neceſſità di riccorrere ed aver la deciſione del Superiore, perciò il *Sopraintendente* delle Popolazioni dovrà dirigere le parti al Conſiglio acciocchè ſiano ſbrigate in un corſo di tempo conveniente, con avvertenza ad eſſo Sopraintendente, che non vengan per queſto ritardate le ſue

opera-

operazioni, essendo meno apprezzabile un lieve pregiudizio (per la cui indennizazione c' è sempre tempo) che la dilazione in stabilire queste famiglie con dispendio della Reale Azienda, e stancheggio d'esse medesime.

XXV. In conseguenza dell' antecedente, si debbono avere, come siti appropositо per la nuova *Popolazione*, tutti quelli che sono compresi nella *Sierramorena*, e segnatamente nei limiti d'Espiel, Hornachuelos, Fuenteovejuna, Alanis, il Santuario de la Cabeza, la Pennuela, la Aldeguela, la Dehesa de Martimmalo con tutt'i termini immediati e generalmente, ove nell'ambito della Sierra (*Montagna*), e delle sue pendici giudicarà il Sopraintendente approposito di stabilire i nuovi Coloni.

XXVI. Secondo che si andranno piantando i segnali limitropici, farà egli levare una mappa, o piano, col determinarvi le strade, la costruzione delle case, ed altre opere necessarie, e ne rimetterà una dupplicata al Consiglio, in cui siano delineati i confini, e tutto ciò per suo lume nelle occorrenze, servendo coteste descrizioni per intendere e decidere fondatamente i ricorsi che potessero sopravvenire; serbando il *Sopraintendente* per se l'altro dupplicato per suo governo, e collocarlo a suo tempo nel *Libro* della *Ripartizione*, conforme a quanto si è premesso nell' Articolo tredicesimo, soscrivendo questi piani esso *Sopraintendente* coll' Ingegniere, Agrimensore, o Professore che li avrà levati, potendo servire di modello a ciò que' disegni che delle Popolazioni d' Espiel che sono stati rimessi dall' Intendente di Cordova.

XXVII. I Coloni si anderanno introducendo nei siti delineati e misurati per le nuove Popolazioni a norma del numero delle Case, e della capacità d'ogni confine, onde allogiati

ne' loro abituri e capanne, comincino a rompere e svegrare il terreno, avvertendo di porre uniti que' d'uno stesso linguaggio, e che il Parroco per ora parli nello stesso, poichè altrimenti potrebbero difficilmente intenderlo.

XXVIII. Senza esitanza potrà il *Sopraintendente* promovere gli accasamenti dei nuovi Coloni cogli Spagnuoli d'amendue i sessi rispettivamente, onde incorporarli più facilmente nel corpo della nazione; ma non potran per ora essere ammessi i naturali dei Regni di Cordova, di Jaen, di Siviglia, e della Provincia della Mancia, per non dar occasione che si spopolino i luoghi vecchi per venire ai nuovi; nel che v'aurà il maggior rigore sì dal canto d'esso *Sopraintendente*, come da quello de' suoi subalterni.

XXIX. Sarà lecito a questo *Sopraintendente*, colla mira ai detti accasamenti, saper il numero delle persone povere, che si trovano negli Ospicj stabiliti, e che si stabiliranno nel Regno, luoghi ne' quali sono istruite nella Dottrina Cristiana, ed in qualch' altro esercizio, o occupazione adattata per guadagnarsi il pane, o avendo robustezza sufficiente per destinarle all' Agricoltura.

XXX. Si dichiara, che le persone ricevute, negli Ospicj di Cordova, di Jaen, di Siviglia, e di Almagro già stabiliti, o che si stabiliranno, non saran comprese nella proibizione d'essere incorporate nelle nuove Popolazioni di *Sierramorena*, rispetto ad essere vaganti, e ad avere abbandonato le paterne case, non in frode dell'antica Popolazione, ma costrette dalla miseria, e dalla necessità.

XXXI. Da ciò che si è detto ne risulta la necessità in cui è il *Sopraintendente* di mantenere corrispondenza coi Direttori degli Ospicj sta-

ſtabiliti, e che ſi ſtabiliranno, intendendoſi circa quello che sarà neceſſario con i riſpettivi Intendenti, e Corregidori; dovendo riguardarſi i detti Oſpicj e Caſe di Miſericordia, come un ſerbatojo, o ſeminario continuo di Popolani, per fornire la *Sierra* di utili ed induſtrioſi abitanti.

XXXII. Il *Sopraintendente* dovrà badar molto, che fra le altre buone qualitadi di cui dovranno godere le nuove *Popolazioni*, queſte ſiano ſopra le ſtrade Reali, o vicine ad eſſe, sì per la maggior facilità che così avranno di ſpedire i loro prodotti, come per l'utilità che da tal ſituazione potrà derivarne, ſervendo elleno ad eſtirpare gl' infeſtatori delle ſtrade medeſime, ed altri malandrini.

XXXIII. Il *Sopraintendente* delle nuove Popolazioni potrà sborſare con le formalità ed economia dovuta il coſto de' materiali, e la mercede per le giornate, che ſi conſumeranno nella coſtruzione delle Caſe, che deggion eſſere abitate dai nuovi Coloni. Nonoſtante ogni Capo di Famiglia dovrà concorrere alla coſtruzione della ſua riſpettiva Caſa con l'ajuto degl' intelligenti in architettura, che vi saranno fra i nuovi *Coloni*; e ſimilmente s' impiegheranno le medeſime perſone della Famiglia nell'adunamento e ſomminiſtrazione dei materiali, e in tutt' altro che occorra al lavoro, affine di far riſparmiare per quanto ſia poſſibile l' esborſo alla Reale Azienda in un' impreſa per ſe ſteſſa tanto difficile.

XXXIV. Siccome molte delle Mogli dei Coloni, nonchè i fanciulli e le fanciulle di tenera età saranno inutili nelle nuove *Popolazioni* intanto che ſi andranno coſtruendo, e ſvegrando i terreni, avrà perciò facoltà il *Sopraintendente* di collocarle provviſionalmente in Cor-

C dova,

dova, in Andujar, e in Almagro nelle medesime Case, che furono *dei Regolari della Compagnia*; onde là siano mantenute e allimentate a modo d' Ospicio con ogni carità ed amore; le quali persone, allorchè le nuove *Popolazioni* saranno abitabili, verranno trasferite a vivere co' loro Padri o Mariti rispettivamente; dovendo in questo il *Sopraintendente* delle nuove *Popolazioni* essere ajutato dagl' Intendenti, Governatori, Correggidori, e Giudici rispettivi per il pubblico interesse che da ciò ne risulta, corrispondendosi con illibatezza e buona fede; e per maggior sovrabbondanza si conferisce ad esso *Sopraintendente* delle nuove Popolazioni tutta la necessaria autorità e superiorità per regolare ciò che sia d' uopo in dette Case: al qual effetto i *Suddelegati* del *Consiglio Straordinario*, che sono incaricati della occupazione delle loro temporalità, gli presteranno l' ajuto necessario, relativamente agli ordini che a tal fine saranno dati ai medesimi.

XXXV. Essendo necessario comperare mobili, grani, bestiami, ed istromenti da lavoro per l' uso di queste nuove *Popolazioni*, dai detti Giudici suddelegati incaricati dell' occupazione delle mentovate temporalità e Case si daranno essi mobili con preferenza, e mercè il debito pagamento alle *Popolazioni* medesime, traendosi dalle Case comprese nella Mancia, nell' Andalucia, e nell' Estremadura; per il qual effetto, ed acciò ò intendano col *Sopraintendente* verranno per simil modo rilasciati gli ordini necessarj.

XXXVI. Gli stessi utensili che saranno necessarj per le dette Popolazioni, si dovranno dal Sopraintendente acquistare, secondo la sua prudenza, intelligenza, con economia, pagamento, e debite ricevute.

XXXVII.

XXXVII. Similmente si somministrerà la Truppa, che si stimerà, affinchè ajuti al trasporto delle pietre, edificazione delle case, e svegramento delle terre, passando alla stessa l'ordinaria paga, e quel di più che verrà giudicato; rimanendo in arbitrio del Governo l'esaminare se questa Truppa dovrà essere Nazionale o Forestiera, e ad arbitrio del *Sopraintendente* delle *Popolazioni*, daccordo col suo Comandante, la rispettiva distribuzione ai lavori più ad essa adattati; nel supposto di che la Truppa medesima dovrà accampare sotto le sue tende.

XXXVIII. Tutt'i Coloni, che saranno Artiggiani, dovranno essere provveduti degli stromenti dei loro rispettivi mestieri, affinchè possano rimanere impiegati con utilità degli stabilimenti.

XXXIX. Similmente si dovrà somministrare loro i materiali precisi delle arti, badando il Sopraintendente di aver circa tal articolo la maggior cura.

XL. Ad ogni Famiglia si dovrà dare un pico, con un badile, un'ascia, un martello, un aratro, un erpice, e più altri stromenti di questa specie, necessarj, a giudizio del Sopraintendente per isvegrare e coltivare la terra: esaminandosi la convenienza di travagliarli nelle medesime Popolazioni dagli stessi Coloni, o se avrannosi a farli venire dalla Biscaglia, da Barcellona, o da altra parte del Regno, donde si abbiano pronti e vendibili, onde non ritardar i lavori per mancanza di stromenti.

XLI. Si dovrà pur anche distribuire ad ogni Famiglia due Vacche, cinque Pecore, cinque Capre, cinque Galline, un Gallo, e una Troja pregna.

XLII. Si provvederà di grano, e di legumi nel

nel primo anno per la sua sussistenza, e per seminare.

XLIII. Similmente si darà ad ogni famiglia una porzione di Canape, di Lana, e di Lino, onde le mogli impiegandosi a benefizio della stessa, contribuiscano ai progressi dello stabilimento. Questi materiali, si potranno trarre dai depositi di Almagro, Andujar e Cordova, come è detto nell'articolo XXXIV, nelle Case, le quali furono dei Regolari della Compagnia.

XLIV. In queste Case esistono molti mobili inutili, che deggionsi destinare alle Case di Misericordia, e in nessuna opera pia saran meglio impiegati essi mobili, come i piatti, catini, marmite, caldaje, tavole, scrane, ec. quanto nelle nuove *Popolazioni* per i veri poveri individui, i quali vanno a formarle; prescindendo dal poco valore che renderebbero vendendoli, ciò che resterà, si comprerà con danaro contante, ed economia, conforme gli ordini del *Sopraintendente*.

XLV. I Grani, Legumi e Bestiami, potranno comperarsi di quelli ch'esistono in proprio nelle Case che furono della Compagnia, secondo il disposto nell'Articolo XXXV; regolandosi sul prezzo, per la reintegrazione rispetto a dover cessare su i lavori, talvolta inutili, e sottoposti a scemare di giorno in giorno.

XLVI. Le Chiese che furono de'Regolari della Compagnia, trovandosi attualmente serrate, con notizia del Giudice incaricato nell'occupazione delle temporalità, e del Reverendo Vescovo Diocesano, si trasferiranno alle nuove Popolazioni i Vasi Sagri, ed ornamenti necessarj per le Chiese e Capelle, che si andranno errigendo, atteso ch'essendo destinati a Parrochie e Chiese povere, alcune non n'han che lo sian più di queste.

XLVII.

XLVII. Il *Sopraintendente* ſtabilirà nel ſito, il quale giudicherà più conveniente, un Mercato franco ſettimanale, due, o più, ſecondo la eſtenſione delle nuove Popolazioni; poichè in tal maniera i Coloni reſteranno provveduti di quanto ſarà loro neceſſario a buoni, e correnti prezzi.

XLVIII. Il *Sopraintendente* terrà l'autorità neceſſaria nei monti di *Siera de Segura*, ed altri quai ſi vogliano, per far trarre la materia neceſſaria alla coſtruzione, e ad altri uſi delle nuove Popolazioni; regolando il tutto con equità, e dando conto al Conſiglio, ſenza ritardo, de' ſuoi provedimenti, e preciſamente di quanto ſarà ſtato fatto, evitando d'inferire il menomo aggravio.

XLIX. Non eſſendo facil coſa provvedere il tutto di cui i Coloni poteſſero abbiſognare, dovrà perciò queſta parte formar l'oggetto delle oſſervazioni del *Sopraintendente* per farvi quelle variazioni, o adizioni che ſomminiſtrate verrannogli dall' eſperienza, procedendo con i lumi proprj, o ajuti particolari a miſura che le coſe ſi andranno neceſſitando; coſpirando tutt' i ſuoi provvedimenti à due oggetti, che ſono: ſomminiſtrare ai Coloni il neceſſario, onde non abbiano giuſto motivo di querela, e a promovere al più poſſibile l'economia; ond' evitare quànto più poſſa i diſpendj della Reale Azienda.

L. Non eſſendo tampoco facile il ridurre tutti gli evventi ad iſtruzione, ſi rimette il di più all' arbitrio del Sopraintendente, dando conto al Conſiglio di ciò che mirerà allo ſtabilimento della Popolazione, e alle ſue Leggi, ed al governo economico; affinchè tutto ſia ſpedito con brevità, e ſenza confuſione. Però per sì fatta notizia non ritarderà le ſue operazioni, e nom-

e nemmeno si distrarrà nell' avvisare cose minute, poichè tutte queste cose sono affidate alla probità, e condotta della persona eletta.

LI. Essendo indispensabile che il *Sopraintendente* tenga sotto i suoi ordini persone rispettabili, e di talento, che lo ajutino nelle sue differenti commissioni, e ne' luoghi che ad un tempo si staranno demarcando, e levando in pianta per le nuove Popolazioni, sarà in di lui libertà eleggerle, e ad esse conferire quell' autorità e facoltà, che stimerà conveniente; e medesimamente potrà nominare i Capellani in qualità di Parrochi, il Chirurgo, gli Agrimensori, ed altri qualsivogliano impiegati necessarj per l' esecuzione dell' *impresa*, assegnandosi i salarj, ed altri opportuni emmolumenti; del che formerà un ruolo, o matricola firmata, affinchè siano pagati in conformità della medesima, dandone notizia nelle forme all' Azienda.

LII. Per tutto ciò che si è riferito; e lo di più annesso e dipendente, si conferisce piena autorità al citato Don *Paolo di Olabide*, con facoltà di suddelegare una o più persone, con assoluta inibizione di tutti gl' Intendenti, Correggidori, Giudici, e Tribunali, e con soggezione unicamente al *Consiglio* nella *prima Sala di Governo*, e nell' economico alla *Generale* Sopraintendenza della Reale Azienda; acciocchè in tal modo non sia turbato nell' uso delle sue facoltà, nè impedito l' effetto delle medesime; ben inteso, che stabilite le *Popolazioni* di tutto punto, sarann' elleno soggette al diritto comune del suo rispetivo Partito, non potendo i Tribunali fuori delle medesime intromettersi con i nuovi *Coloni*, nè le vicine stabilite popolazioni entrare co' suoi Bestiami nel confine delle nuove, nè queste in quelle, sì perchè

que-

queste comunanze sono sempre pregiudicievoli, come per evvitare le disenzioni, e i dispareri, che facilmente s'ingenerarebbero fra le nuove e le antiche popolazioni; il qual inconveniente cesserà quando saranno accostumate al paese, ed alla lingua comune.

LIII. Questa Istruzione, si dovrà porre alla testa dei *Libri di Ripartimento*, affinchè in ogni tempo sia noto il tenore della medesima, e la considerino i nuovi stabilimenti come una *Norma* invariabile di *Popolazione*, ed una regola per quelle che ad esempio delle attuali si dovranno da quì innanzi stabilire.

LIV. Nel termine di due anni, se non si possa prima, dovrà ogni Colono tenere la sua porzione di terreno, ed abitazione, e non avendolo, o notandosi abbandono nella sua condotta, si riputerà egli vagabondo, e sarà in arbitrio del *Sopraintendente* delle *Popolazioni*, secondo le circostanze, metterlo nel servigio Militare, nella Marina, o altro impiego conveniente, o prorogare il termine mediante una giusta, e non finta causa.

LV. Negli anni destinati allo svegramento, rompimento, e coltivazione delle terre della loro ripartigione, *i Coloni* non pagheranno pensione, nè ricognizione alcuna per ragione del canone enfiteutico alla Reale Azienda; e l'assegnazione di questi anni si rimette alla prudente regolazione del Sopraintendente delle Popolazioni, sempre però con riflesso alle Leggi del Regno.

LVI. E siccome in vigore di tali Leggi si concedono sei anni d'esenzione dai tributi, e dalle gravezze consuete agli Artefici Forastieri, i quali s'introducono in questi Regni, Sua Maestà estende un tal termine ai *dieci anni* in considerazione della qualità dei Coloni,

e del

e del maggior lavoro che hanno a fare per edificare, rompere e coltivare le terre.

LVII. In considerazione pure di essere novali queste terre, loro si concede la esenzione della decima per il termine di quattr'anni, onde vada in beneficio dei *Coloni;* e si vieterà dai Fiscali, il percepirle. Passati poi i quattr'anni andranno in beneficio del Reale Patrimonio, siccome è stabilito nell'Articolo decianovesimo.

LVIII. Il Sopraintendente potrà ammettere i Memoriali, o proposte di tutte quelle persone accasate, che richiedessero d'entrare dal canto suo a popolare alcun sito nella Sierramorena, ponendo i Popolatori in uguale condizione della Reale Azienda, cioè surrogandoli nel diritto di percepire la Decima in suo Real Nome, in ricompensa delle spese che faranno; senza che mai si possa privarli di tale diritto, diminuirlo, nè incorporarlo nel Reale Patrimonio; e si manterrà di buona fede quanto circa questa parte si stipulerà, consultandosi dal Consiglio la M. S. affinchè lo stabilito riceva la sua Sovrana approvazione.

LIX. I nuovi Coloni saranno obbligati a mantenere la loro casa popolata, ed a permanere nè luoghi ad essi assegnati, senza poter farne rinunzia nè a suoi figliuoli, o domestici stranieri, o altri domiciliati, come non sia con licenza di S. M., per il termine di dieci anni; in pena d'esser messi nel servigio militare di Terra, o di Marina quelli che faranno il contrario.

LX. Dopo i dieci anni, i Popolatori, o loro discendenti, o che tengan causa da essi, dovranno similmente mantenere la casa popolata, e disvegrare le terre, con la pena di commesso in caso contrario, e di ripartire

ciò

ciò che gli si spetterà ad altro utile Popolatore.

LXI. Non potranno i *Popolatori* o *Coloni* dividere le porzioni di terra ad essi assegnata in qualunque modo fra i loro eredi, poichè sempre hanno a passare indivise in una sola persona; nemmeno si han da poter alienare in Manimorte, (dal che ognuno sia prevenuto) nè per contratto fra vivi, nè per ultima volontà, e ciò in pena di cadere sotto il rigore delle leggi. Ogni contratto di tal sorta non potrà mai valere ad onta di qualunque contraria prescrizione possesso, o lunghezza di tempo, e perciò viene proibito con clausula irritante; e nemmeno si potranno esse porzioni di terra mettere a censo, ed in altro modo aggravare, per esser elleno state rilasciate conforme alla natura del contratto enfiteutico, e del modo frequente di celebrarlo.

LXII. Dovendo ogni porzione di terra, o sorte mantenersi unita, e passare di Padre in Figlio, o parente più prossimo, o figliuola accasata con un Lavoratore utile, che non possegga altra sorte, affinchè due non se ne uniscano in una medesima persona, il Governo ripartirà successivamente nuove terre o sorti ai figliuoli secondi, terzi ec. acciocchè in questo modo proceda la coltivazione, e la popolazione in progressivo aumento.

LXIII. Se alcuno morisse ab intestato senza lasciar erede conosciuto, che tenga diritto di ereditare, la sua sorte si devolverà alla Corona per essere nella stessa sostituito un nuovo utile Popolatore.

LXIV. Delle alienazioni, che si faranno in persone abili di terre lavorabili, e contribuenti, e alienandosi la sorte intera, e non per parti, si registrerà l' atto nel *Libro* del *Ripar-*

timen-

rimento, affine che cofti la mutazione di dominio, e che il contratto non fi oppone all'iftituzione della Popolazione, ed alla refponfabilità della ricognizione alla Corona.

LXV. Sempre che feguiffe alienazione della forte da un Popolatore in un altro, per contratto onerofo, fi pagherà alla Reale Azienda il laudo nella quota, la quale viene prefcrita dalla *Legge di Partida*; ch'è la cinquantefima parte, ed in altro modo farà nulla e irrita la rendita, ed il feguito, fino che d'effa non fiegua traslazione di dominio.

LXVI. Paffati li dieci anni della efenzione, quefti nuovi Popolatori pagheranno a S. M. tutt'i tributi, a'quali vanno foggetti tutti gli altri Vaffalli di S. M. medefima, ficcome il *Canone Enfiteutico*, il quale fi regolerà in riconofcimento del *diretto Dominio*, fecondo ciò ch'è difpofto nell' Articolo LV.

LXVII. Affinchè in quefti *Popoli* fiano i *Coloni*: Lavoratori e Paftori ad un tempo medefimo, fenza di che non può fiorire l'Agricoltura, confumando pochi Paftori i foraggi comuni, come lagrimofamente fi fperimenta in gran parte dei *Popoli* del *Regno*; ogni Colono foraggierà privativamente con i fuoi Beftiami nei pafcoli della fua rifpettiva forte, fenza pregiudizio d'introdurli nei fiti comuni demarcati, o che fi demarcheranno ad ogni Comunità.

LXVIII. Se col tempo reftaffe vacua qualche porzione di terra della Comunità, o Configlio, hanno da effere preferiti i vicini; e quegli che una volta entrerà a lavorarla non potrà effere fcacciato dalla fteffa fe non nel cafo che per due anni non ne pagaffe la rendita, o per lo fteffo tratto di tempo ne abbandonaffe la coltura; nella quale cir-

co-

costanza si potrà darla ad un altro vicino attivo.

LXIX. Per regola generale il vicino dovrà essere preferito al forastiero in qualunque disposizione circa tal oggetto.

LXX. I Popolatori d'ogni Comunità, o Consiglio, saranno obbligati ad impiegare l'opera loro nella costruzione delle Chiese, Case Capitolari, Carceri, Ortaglie e Molini, come destinati all'utilità comune; e successivamente dovran pure concorrere alla riparazione.

LXXI. I prodotti dell'Orto, e del Molino, saranno destinati in proprietà del Consiglio, siccome medesimamente la pensione del numero delle *Faneghe* di terra lavorabile, le quali saranno destinate dal *Sopraintendente* delle Popolazioni per rendita del consiglio medesimo; essendo in arbitrio delle Comunità o luogi, che compongono il Consiglio, affittare queste terre ai vicini per una stabilita pensione, secondo che porta l'Articolo LXVIII.: o serbarle tutte in comune, e lavorarle con l'applicazione del prodotto a proprietarj, il cui regime si governerà in tutto conforme l'*Istruzione dei 30. Luglio 1760.*; ed a tenore dei regolamenti e ordini del Consiglio medesimo.

LXXII. In ogni Luogo o Comunità sarà utile l'ammettere due o più vicini Spagnuoli, specialmente di Murcia, di Valenza, Catalogna, Arragona, Navarra, e di tutta la costiera settentrionale di Galizia, Asturia Montana, Biscaglia e Guipuzcoa, affinchè si riuniscano i *Forastieri* coi *Nationali*, contraendo matrimonj scambievoli, e rimanendo soggetti alle medesime regole, come i Coloni Forastieri.

LXXIII. Stranieri Cattolici potranno generalmente essere ammessi in queste Popolazioni, benchè non compresi nel contratto del *Tenente Colonnello Turriegel*, annotandosi le loro filiazioni, e patria, e ripartindo pur anche ad essi la terra, gli utensili, e gli ajuti, come agli altri del detto contratto.

LXXIV. Tutt' i Fanciulli dovranno andare alle Scuole delle prime Lettere, avendovene ad esser una per ogni Luogo o Consiglio; e queste Scuole dovranno essere situate presso la Chiesa, acciocchè possano similmente imparare la *Dottrina Cristiana*, e la lingua Spagnuola ad un tempo medesimo.

LXXV. In tutte queste Popolazioni non vi avranno studj, di Grammatica, e molto meno di altre facoltà maggiori, e ciò in osservanza di quant' è disposto nella Legge del Regno, la quale con ragione le proibisce in luoghi di siffatta natura, i cui abitatori deggion badare ai lavori, a condurre le greggie, e alle arti meccaniche, come nervo della forza d' uno Stato.

LXXVI. Il minorare le mandre de' buoj, l' arbitrare dei pascoli comuni, lo spampanare le Viti, egli e lo stesso che annichilare i lavori, ed arrecar danno all' arte rurale; arbitrio il cui uso sarà perciò interamente proibito. Quindi è che per ogni Pastore, che non sia Lavoratore, sarà regolato il numero de' Bestiami, che potrà condurre nei paschi comuni; e la distribuzione avendo ad essere relativa al bisogno, dovrà perciò il *Sopraintendente* stabilire regole invariabili, e che abbian forza di *Leggi Municipali*; le quali Leggi saranno fatte intendere ai nuovi *Coloni*, ed a chi altri apparteneră, per via di traduzioni nei loro rispet-

pettivi idiomi, onde consapevoli così dello spirito del governo, ubbidiscano in conseguenza.

LXXVII. Si osserverà letteralmente la *Condizione 45. de Millones*, stabilita nelle Corti, per non permettere fondazione alcuna di Convento e Comunità dell'uno o dell'altro sesso, o qualunque si sia altra cosa col nome di Ospizio, Missione, Residenza, o Fraternità, o altro nome e colore, nè a titolo d'Ospitalità; poichè tutto lo spirituale dev'essere amministrato dai Parrochi, e Ordinarj Diocesani, e il temporale dai Tribunali, e Aggiunti, inclusa l'ospitalità.

LXXVIII. Si potranno trasferire a queste Popolazioni alcune delle Botteghe da specierie e Medicinali, ch'esistevano nelle Case dei Regolari della Compagnia, per somministrare le Medicine agl' infermi, serbandosi provvisionalmente l'ospitalità, frattanto che le popolazioni si vanno fondando e stabilindo con quelle regole, che si sieguono nell'esercito, e che saranno dettate dalla prudenza del *Sopraintendente*.

LXXIX. Tutto il contenuto nella presente Istruzione non solo verrà osservato dai Commissarj incaricati di condurre le nuove *Popolazioni*, e dai *Popolatori* medesimi; ma anche dai Giudici, e Tribunali del Regno; pel qual effetto si comunicherà a tutte le Parti, cui sarà di mestieri, si stamperanno, e distribuiranno esemplari, affinchè venga a notizia di tutti in forma autentica e solenne. Madrid a' 25. Giugno del 1767. *estratto messo in rubrica*.

E veduta dal mio Consiglio, si accordò di spedire questa mia *Cedula*, colla quale approvando, e come approvo e confermo la inserta istruzione, e comando che sia adempiuto in

tutto e per tutto, ciò che in essa si contiene, ed è espresso; senza permettere la sua contravvenzione in alcuna maniera, in considerazione dell'utilità, che risulterà a miei Dominj, e Causa pubblica dalla sua puntuale ed esatta esecuzione; al qual fine Io darò gli ordini, e farò i provvidementi, che stimo convenevoli, che tal è il mio volere; e che al trasunto stampato di questa mia Cedula, firmato da Don *Ignatio Esteban de Higureda*, mio Scrivano di Camera più anziano, e di Governo del mio Consiglio, si dia la medesima fede e credenza, come al suo originale. *Data in Madrid a' 5. di Luglio dell' anno* 1767.

IO IL RE.

Io D. *Giuseppe Ignazio di Goyeneche*; Secretario del Re nostro Signore, la feci trascrivere di suo ordine.

Il Conte *d'Aranda*.

D. *Giuseppe Emmanuelo Dominguez*.

D. *Giacinto de Tudò*.

D. *Bernardo Caballero*.

D. *Giovanni de Lerin Bracamonte*.

Registrata.

Don *Niccola Verdugo* Tenente del Cancellier Maggiore. D. *Niccola Verdugo*. *Certifico ch' è copia del suo originale*.

Don *Ignazio Esteban de Higarede*.

REA-

REALE PROVVEDIMENTO
DI SUA MAESTA'
IN CONSULTA DEL SUO CONSIGLIO
NELLO STRAORDINARIO.

Col quale si applicano le Botteghe esistenti nelle Case dei Regolari della Compagnia agli Ospitali, Ospicj, Incluse, ed altre Case di Misericordia, che stanno sotto la Reale protezione.

DON CARLO, per la Dio grazia Re di Castiglia, di Lione, di Arragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorca, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, dell' Algarvia, di Algezira, Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali e Occidentali, Isole e Terra Ferma del Mar Occeano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano, Conte d' Auspurg, delle Fiandre, del Tirolo, e di Barcellona, Signor della Biscaglia, e di Molina, ec.

A Voi Giudici suddelegati, che avete l' incarico della occupazione delle temporalità dei beni ed effetti spettanti alle Case, Collegj e Residenze, che tenute erano in questi Dominj dai

dai Regolari della Compagnia del nome di Gesù, salute e grazia.

Gia vi è noto, che il nostro Reale Consiglio nello straordinario, che si tenne in occasione delle passate occorrenze, considerando che converrebbe applicare agli Ospicj, Incluse Spedali, e Case di Misericordia, le Botteghe, ch'erano tenute dai detti Regolari nel *Collegio Imperiale*, e *Noviziato* di questa Corte, e quelle che ugualmente mantenevano in varie altre Case e Collegj del Regno, conforme allo spirito dello proposto in Consulta dalla Nostra Real Persona in seguito della Prammatica Sanzione dei 2. d'Aprile di quest'anno, si propose nel Cap. VII. della Provvigione accordata ai 7. dello stesso mese d'Aprile, a quai degli Ospicj ed altre Case Pie di tal natura si potrebbero esse Botteghe applicare e donare. Ed in virtù della medesima avendosi fatto riflesso a quelle ch'esistono in questa Corte, e nel Collegio di *Villa-garzia de Campos*, udito nell'assunto il nostro Fiscale D. *Pietro Rodrigo Campomanes*, ed esso presente nella Consulta dei 6. di questo mese, il nostro Consiglio reso pago di sue ragioni nel proposito, e uniformandosi al Nostro Real Parere, è disceso per sua propria Reale Risoluzione a concedere le due Botteghe del *Collegio Imperiale*, e del *Noviziato* all'Inclusa e Ospicio, con la fabbrica materiale delle officine in cui sono costruite, separandosi elleno dal rimanente degli edificj con parete divisoria. Che lo stesso si eseguisca riguardo a quella del Collegio di *Villa-garzia de Campos*, traslatandola nel Real Spedale di *Toro*: Finalmente che per regola generale si applichino somiglianti Botteghe ad Ospitali, Incluse, Ospicj, o Case di Misericordia, che dipendono dalla giurisdizione e protezione Reale, avendo riflesso

stesso il nostro Consiglio a quelle la cui necessità sia più urgente. E pubblicata questa Reale deliberazione nel Consiglio, e straordinario tenuto ai 13. del corrente, restò accordato il di lei adempimento, e a tal fine si rimette a Voi questa Carta: Colla quale comandiamo, che colla maggior brevità informiate, separato ogn' altro assunto, per mezzo dei nostri Fiscali circa gli Ospicj, Incluse, Spedali, e Case di Misericordia, a cui rispettivamente si potranno applicare le Botteghe esistenti nei Collegj, o Case, che furono dei detti Regolari, nell' occupazione delle temporalità de' quali state versando, e porrete attenzione a quello di essi luoghi Pii che si trovi in più urgente bisogno, e in esso lui concorrano la pubblica utilità, e le qualitadi espresse nella detta nostra Reale Risoluzione. E nel caso che non abbiavi necessità di far traslazione in altro luogo, esporrete, con ricognizione, e dichiarazione de' Periti, in che consistano le Officine materiali, il loro valore, e la comoda separazione, che potrà praticarsi dal rimanente dell' edifizio: il tutto colla maggior distinzione e chiarezza, aggiuntevi le testimonianze, con inserzione dell' inventario, e tassa che sarà stata fatta dei mobili ed effetti delle dette Botteghe, affine di procedere con totale cognizione, non entrando in codesta applicazione la massa de' minuti medicamenti per esser cosa della Casa applicabile alle sue temporalità; ma bensì tutti gli utensili, e droghe medicinali, come parte della medesima Bottega. Tal è la nostra volontà, onde allo trasunto stampato di questa nostra Carta, sottoscritto da D. *Giuseppe Payo Sanz* nostro Scrivano di Camera, ordinario del Consiglio, e presente nel detto Estraordinario,

 sia

ſia data la ſteſſa fede e credenza come al ſuo originale.

Data in Madrid a' 22. Settembre 1767.

Il Conte d' Aranda.

D. Pedro Colon.

D. Andrea Maraver.

D. Pedro di S. Giovanni di Tagò.

Io D. *Giuſeppe Payo Sanz*, Scrivano di Camera, e onorario del Conſiglio l'ho ſcritta per ſuo comando nell' eſtraordinario.

Regiſtrata.

D. Niccola Verdugo Tenente del Cancellier Maggiore. D. Niccola Verdugo. E' copia del Reale Provvedimento originale di che ne faccio fede. In Madrid a' 22. Settembre 1767.

REA-

REALE PROVVEDIMENTO
DEI SIGNORI DEL CONSIGLIO
NELLO STRAORDINARIO
A CONSULTA
CON S. MAESTA'

Per rimettere ne' Maestri, e Precettori secolari l'insegnamento delle prime Lettere, Grammatica, e Rettorica, provvedendosi questi Magisterj e Cattedre, in confronto, e stabilindo vivenze, e Case di pupillagio per i Maestri e Discepoli ne' Collegj ove sarà conveniente, informando con brevità il Consiglio.

DON CARLO *per la Dio grazia Re di Castiglia, di Lione, di Arragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorcá, di Siviglia, di Sardegna, di Cordova, di Corsica di Murcia, di Jaen, degli Algarvi, di Algezira, di Gibilterra, delle Isole Canarie, delle Indie Orientali, e Occidentali, Isole, e Terra Ferma del Mar Occeano; Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, di Brabante e di Milano; Conte di Aupurg, di Fiandra, del Tirolo, e di Barcellona, Signore di Biscaglia, e di Molina ec.*

A Voi Giudici Suddelegati, che incaricati siete in questi nostri Regni, nell' Indie e Isole

le aggiacenti nella occupazione delle Temporalità dei beni ed effetti che appartengono ai Collegj, Case Residenze, ch' erano tenute dai Regolari della Compagnia del nome di Gesù, e a chi altri il contenuto in questa nostra Carta appartenga, o in qualunque maniera appartenere possa, salute e grazia.

Sappiate, che il nostro Reale Consiglio nello Straordinario che si celebrò per motivo delle passate occorrenze, attendendo alle rappresentazioni, le quali da alcuno di Voi, dai Popoli medesimi, e da vari Prelati ci vennero fatte, onde promovere l' istruzione della gioventù, particolarmente in ciò che spetta alle prime Lettere, alla Latinità e alla Retorica, la qual istruzione avendo a se stessi adotata i detti Regolari della Compagnia, di qui ne nacque la decadenza delle umane Lettere. In fatti aspirando eglino ad altri studj, impieghi e maneggi nel loro Ordine, poco badavan al retto modo d' insegnare, ed il Maestro che più mirava come transitoria questa occupazione che alla pubblica utilità, non faceva tal esercizio per cui egli medesimo, perito nella Latinità, potesse altrui in essa iniziare; il che produsse la minorazione del progresso nei studj della Compagnia, e siccome succederà lo stesso in qualch' altro Ordine Religioso, onde giammai non possano compettere con i Maestri e Precettori i quali per offizio ed istituto si dedicano all' istruzione, e proccurano accreditarvisi per attrarre i Discepoli, e mantenere col prodotto delle loro fatiche la propria famiglia. Si consideri appunto, che mentre in Ispagna le prime Lettere, la Grammatica e la Retorica venivano professate ed insegnate da cotesti Precettori, i quali si ponevano in confronto alla testa di partito, fioriva il modo d' istruire, siccome ne fan

fede

fede le Opere stampate, monumenti del talento e dell' intelligenza, la quale acquistavano coll' applicazione di tutta la vita; e per questa ragione, i Discepoli ch' entravano nelle Facoltà maggiori, come quelli ch' erano ben istruiti nella lingua latina, e nella Retorica, facevano maravigliosi progressi.

Ma essendo cessato questo stimolo dei Maestri e dei Precettori secolari, è decaduta la latinità fin all' attuale abattimento in cui trovasi, con i pregiudicievoli effetti, che si osservano del poco addestramento nei studj maggiori, e la durezza del latino delle nostre Cancellerie, e Palazzi, poco diverso da quello che si legge negli Autori del secolo tredicesimo. Ora nulla servirebbe l' aver liberati questi primi studj dal giogo, e dal pessimo stato in cui erano tenuti dalla Compagnia, se la vigilanza del nostro Consiglio non proccurasse rimetterli nel loro splendore primiero, restituendoli ai Maestri e Precettori Secolari, e provvedendo questi Magisteri e Cattedre; nel che oltre di concorrere le Città, e Ville con quei medesimi appuntamenti che pagavano ai Regolari della Compagnia, si applicherà delle loro Temporalità occupate quello sembrerà conveniente per dotare i Maestri d' insegnamenti sì importanti, e perchè dalla loro gara ne nasca la perfezione, ch' è base principale degli studj medesimi; quegli studj senza de' quali giammai si potranno acquistare sode nozioni. E udito in tal particolare il nostro Fiscale Don *Pietro Rodrigo Campomanes*, e preso nel Consiglio in Consulta dei 29. Settembre di quest' anno, ciò che si stimò corrispondente per promovere il pubblico benefizio dei primi studj della Nazione: ed essendosi conformata la Nostra Reale Persona col suo parere alla risoluzione della

la detta consulta, restò accordato il suo adempimento, per il qual fine vi si spedisce questa nostra Carta. Colla quale commandiamo che procediate senza la menoma dilazione a surrogare per l' insegnamento delle prime Lettere, Latinità, e Rettorica, nei respettivi Collegj e Case, ch' erano tenuti dalla Compagnia; nella occupazione delle temporalità dei quali attendete, in luogo dei detti Regolari, Maestri e Precettori Secolari in confronto. Informerete nel proposito per mezzo de' nostri Fiscali quello che sembrerà opportuno, ascoltando gli Aggiunti, Deputati, e Persona del Comune, ed altre persone zelanti e intelligenti, sopra il modo pratico da tenersi in ogni classe, onde formare con sicurezza il giudizio comparativo nei confronti, proponendo il numero de' Maestri, siccome que' che ripassano le lezioni, e dei Repitori che ajutare li debbono; i loro salarj, ed emmolumenti: far intendere ciò che loro gli si dovrà contribuire; cosa loro per lo innanzi dasse il Popolo, e quanto si dovrà aggiungere delle Temporalità occupate: informando similmente, ove precisamente si possa stabilire una specie di Casa d'Educazione, Seminario, o Pupillaggio per i Giovani che assistono allo studio; locchè con totale separazione dalla Chiesa dovrà ritrarsi in parte del Collegio, o Casa dei Regolari, ed esservi, se sia possibile, l' abitazione dei Maestri Secolari, senza pregiudizio dar sesto al restante; esponendo tutto il di più che parrà degno della notizia del nostro Consiglio, affinchè con cognizione di causa si dia mano agli opportuni provvedimenti per promovere solidamente la pubblica educazione in tal parte. Tutto quello ch' eseguirete si possa mettere in pratica esattamente e compiutamente, senza interpretazione, commento, nè ommissione alcuna,

cuna, tal essendo la nostra volontà, ed al trasunto stampato di questa nostra Carta soscritta da D. *Giuseppe Payo Sanz*, nostro Scrivano di Camera onorario del Consiglio, e presente già nell' Estraordinario, si dia la medesima fede e credenza come all' originale.

Data in Madrid a' 5. Ottobre 1767.

Il *Conte d' Aranda*.
D. *Pietro Colon*.
D. *Andrea Maraver*.
D. *Pietro di Leone y Escandon*.
D. *Bernardo Cavallero*.

Io D. *Giuseppe Sanz*, Scrivano di Camera onorario del Consiglio l' ho fatta scrivere per suo comando nell' Estraordinario.

Registrata

D. *Niccola Verdugo* Tenente del Cancelliere maggiore D. *Niccola Verdugo*.

Accerto e confermo esser Copia codesta del Reale Provvedimento originale.

In Madrid a' 5. Ottobre 1767.

CE-

CEDOLA REALE
DI SUA MAESTA'
A CONSULTA DEL CONSIGLIO
NELLO STRAORDINARIO

Acciò si continuino nei Tribunali Ordinarj e Superiori di fuori della Corte i processi pendenti ne' medesimi innanzi l' espulsione dei Regolari della Compagnia, toccanti le Temporalità de' loro Collegj, Case e Residenze, nominando Difensore il Giudice Commissionato del respettivo Collegio.

DON CARLO per la Dio grazia Re di Castiglia, di Lione, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, di Granata, di Toledo, di Valenza, di Galizia, di Majorica, di Sardigna, di Cordova, di Corsica, di Murcia, di Jaen, degli Algarvi, di Algezira, di Gibilterra, delle Isole di Canaria, delle Indie Orientali e Occidentali, Isole e Terra Ferma del Mare Occeano; Arciduca d' Austria, Duca di Borgona, di Brabante, e di Milano, Conte d' Ausburg, di Fiandra, del Tirolo, e di Barcellona; Signore di Biscaglia, e di Molina, ec.

A *Voi Presidenti, Regenti, e direttori delle mie Cancellarie e Audienze, e a tutti li Corregidori e Intendenti, Governatori, Alcadi maggiori, e ordinarj, ed altri quai si vogliano Giudici e Ministri di questi miei Regni e Signo-*

gnorie, e a quelli de' miei Dominj dell' Indie, e Isole aggiacenti, a' quali il contenuto di questa mia Carta appartiene, o appartener possa, salute e grazia.

Siavi noto, che in vista delle varie rappresentazioni le quali da alcuno di voi, e segnatamente dai Suddelegati, che stanno versando nell' occupazione delle Temporalità dei beni ed effetti, che appartenevano ai *Regolari* della Compagnia, vennero avvanzate al mio Consiglio, nello Straordinario, che si celebrò per motivo delle passate occorrenze, in ragione dei motivi che si sono offeriti per la continuazione delle istanze e processi, che tenevano pendenti i detti Regolari innanzi la loro espulsione, ne quali erano attori o rei citati, avendo riflesso al pregiudizio che ne cagiona il loro arrenamento sì alle Temporalità occupate, come ai medesimi interessati miei sudditi e naturali; udito nel proposito il mio Fiscale D. *Pietro Rodrigo Campomanes*, esposemi il mio Consiglio nella Consulta de' 29. Settembre prossimo passato ciò che stimò conveniente sopra il modo che può tenersi onde abbian fine, e progredisca il corso dei riferiti processi: ed essendomi conformato col di lui suggerimento, per risoluzione nella mentovata Consulta, pubblicata e veduta, accordò spedire per il suo adempimento questa mia Carta: Colla quale io commetto la continuazione, e determinazione di tutt' i processi, cause, e negozj, cominciati innanzi la detta espulsione, nei vostri rispettivi Tribunali, e Giudicature, e comando il sommariarli con i Difensori, e col Suddelegato che nomino, il quale s' impiegherà nell' occupazione delle Temporalità del Collegio, o Casa, a cui tocca e l' interesse dell' istanza, che dovrà essere Procuratore, e valersi

si d'Avvocato conosciuto; e che rimettiate per mano de' Fiscali del mio Consiglio la lista di tutt' i riferiti processi, e dello stato del luogo, onde si vegga se si stimasse avvocarne alcuno per particolari circostanze; e ugualmente comando a' miei Fiscali, che risiedono nelle mie Cancellarie e Audienze, acciò a vista di questa promovano le determinazioni, e diano conto di ciò che si spetta al mio Consiglio, non comprendendosi in questa generalità le istanze pendenti nella mia Corte, sopra il particolare delle quali si terrà separato provvedimento. Tutt ciò adempirete, e metterete in pratica nella maniera più compiuta senza ommettere cosa alcuna, tal essendo la mia volontà; ed al trasunto stampato di questa mia Carta, soscritto da D. *Giuseppe Payo Sanz* mio Scrivano di Camera, onorario del Consiglio, e presente allo straordinario, si presti la medesima fede e credenza come all' originale.

Data a S. Ildefonso a' 7. Ottobre 1767.

IO IL RE.

Io D. Giuseppe Ignazio di Goyeneche, *Segretario del Re nostro Signore la feci scrivere per suo comando.*

Il Conte *d'Aranda.*

D. *Pietro Colón.*

D. *Andrea Maraver.*

D. *Bernardo Cavallero.*

D. *Felippo Codallos.*

Registrata.

D. *Niccola Verdugo.* Tenente del Cancellier maggiore. D. *Niccola Verdugo. Accerto e confermo essere codesta la copia della Real Cedula originale.*

In Madrid a' 9. Ottobre 1767.

CE-

CEDOLA REALE
DI SUA MAESTÀ

A CONSULTA DEL CONSIGLIO,

Che stabilisce le pene contra li Gesuiti che sono in questi Regni, o che ritornano ad essi, benchè sia sotto pretesto di essere dimessi dalla Compagnia, in contravvenzion della Prammatica Sanzione de' 2. Aprile di quest' anno; e contra i lor fautori, o quelli che sapendolo, non ne daranno conto a' Tribunali, con quel di più che dispone per assicurarne il puntuale adempimento.

DON CARLO per la grazia di Dio Re di Castiglia, di Leone, di Aragona, delle due Sicilie, di Gerusalemme, di Navarra, Granata, Toledo, Valenza, Galizia, Majorica, Siviglia, Sardegna, Cordova, Corsica, Murcia, Jaen, dell' Algarvie, di Algezira, Gibilterra, dell' Isole Canarie, dell' Indie Orientali, e Occidentali, Isole, e Terra Ferma del Mar Occeano, Arciduca d' Austria, Duca di Borgogna, del Brabante, e di Milano, Conte di Auspurgh, delle Fiandre, del Tirolo, e di Barcellona, Signor della Biscaglia, e di Molina ec.

A' miei Consiglieri, Presidenti, e Uditori delle mie Udienze, Alcaldi, Ministri della mia Casa, Corte, e Cancellerie, ed a tutti li Sopraintendenti, Assistente, Governatori,

E Al-

Alcaldi maggiori, e ordinarj, ed altri di qualsivoglia sorte Giudici, Ministri, e soggetti di questi miei Regni, così Regj, che Baronali, Abbaziali, e Militari, d'ogni stato, condizione, qualità, e preminenza, presenti, e futuri, ed a ciascuno, e qualunque sia di voi ne' vostri Luoghi, e Giurisdizioni: SAPPIATE, che da Don Pietro *Roderigo Campomanes*, e Don *Giuseppe Mognino*, miei Fiscali si è rappresentato al mio Consiglio, che per l'Articolo nono della Real Prammatica Sanzione in vigore di Legge per l'espulsione da questi miei Regni dei Regolari della Compagnia, e occupazione dei loro Beni, è stato proibito il regresso d'ogni suo individuo in questi Dominj, ed ingiunto ai Tribunali di usare li più severi provvedimenti così contro i violatori, come ancora contro i fautori, e cooperatori; dovendosi questi ultimi castigare come perturbatori della quiete pubblica: Che l'Articolo decimo della citata Prammatica Sanzione disponea, che non bastasse la demissione del Papa, nè che restasse qualunque si fosse Individuo della Compagnia in istato di Secolare, o di Prete, o ch'ei passasse ad altro Ordine, per ritornare in questi miei Regni, senza prima ottenere la mia speciale permissione, ed il mio beneplacito; comandandosi ai Tribunali Territoriali nell'Articolo decimonono la esecuzione ed imposizion delle pene ai contravventori: Che credettero li Fiscali, che per toglier ogni pretesto d'ignoranza, fosse spediente, che s'intimasse nelle Riduzioni, prima d'uscir dalla Spagna, la Real Prammatica a tutti gl'individui della Compagnia, come si è fatto, dandosi per ciò il conveniente provedimento dal mio Consiglio, avendone in conseguenza reso tutti legalmente istruiti del conte-
sto

ſto della Real Prammatica Sanzione: Che in contraffazione di eſſa numero conſiderabile di loro, così Sacerdoti, come Laici, col preteſto di aver ottenuto dalla Curia Romana, o dal Generale la demiſſione dalla Compagnia, ſi ſia introdotto nella Spagna, e particolamnente in Girona, e Barcellona, ſenz' alcuna mia licenza, donde appariſce la contravvenzione: Che queſto fatto non ſi fondava ſu mere conghietture, avendoſene le prove Inſtrumentali, che riſultavano dalle certificazioni autentiche, che preſentarono i miei Fiſcali, date da Don *Giuſeppe Payo Sanz* Scrivano di Camera onorario del mio Conſiglio con deſtinazione allo Straordinario: Che una contraffazione così patente, quanto manifeſtava il neſſun riſpetto alle Leggi dalla parte dei violatori, altrettanto dovea deſtare la vigilanza del mio Conſiglio, affin di eccitare l'oſſervanza della Prammatica, fiſſandone le pene ai contrafacittori, che ſenza licenza ritornano a queſti miei Regni, dando per ciò i convenevoli provedimenti. Lo che conſiderato da' miei Conſiglieri, nella Conſulta del giorno primo di queſto meſe, m' hanno rappreſentato il loro parere; a cui conformandomi, colla mia Reſoluzione ſulla citata Conſulta, pubblicata nel mio Conſiglio li tredici di queſto meſe medeſimo, ſen' è decretato l' adempimento: e perchè abbia in tutto la ſua forza, ſi è determinato di ſpedire queſta mia Real Cedola: Colla quale ordino e voglio, che qualſiſia Regolare della Compagnia del nome di Gesù, che in contravvenzion della Real Prammatica Sanzione dei due Aprile di queſt' anno oſi tornare in queſti miei Regni, ſenza il previo mandato, o la permiſſione mia, quantunque ſia ſotto colore di aver avuta la dimiſſione, e la ſoluzion dai Voti della ſua profeſſione, come proſcritto incor-

ra la pena di morte se è Laico; e s'è ordinato *in Sacris*, sia destinato ad una chiusura perpetua ad arbitrio degli Ordinarj, colle pene ulteriori che sieno corrispondenti: e li fautori, e cooperatori siano soggetti alle pene stabilite nella detta Real Prammatica; dovendosi riputare cooperatrici tutte quelle persone di qualunque Stato, condizione, o dignità si sieno, che sapendo l' arrivo di alcuno, o d' alcuni dei mentovati Regolari della Compagnia, non li denunzieranno all' immediato Tribunale, affinchè su tal avviso possa procedere all' arresto, o detenzione, intercezione di carte, consecuzion di dichiarazioni, ed altre verificazioni opportune. Ed a norma di questa mia Deliberazione Reale vi comando procedere nelle cause, e casi occorrenti, consultando i vostri suddetti Tribunali ordinarj colla udienza, o Cancelleria del Territorio intorno al provvedimento che pigliarete contro le persone laiche; e rimettendo al mio Consiglio per mano d' alcuno de' miei Fiscali il processo di puro fatto contro gli ordinati *in Sacris*: e medesimamente comando a voi zelare e vegliare colla maggior esattezza e cura nell' esaminare, quali persone s' introducano al di fuori; ed a tutti gli Officiali Militari, e Guardie all' entrate darvi senza dimora l' ajuto, che per la puntuale esecuzione di questo stabilimento ricercarete loro, e vi sarà d' uopo, sotto la pena che loro impongo di sospension dall' impiego; e castigo esemplare. E perchè venga a notizia di tutti questa mia Reale Risoluzione, la farete pubblicare per mezzo del Banditore con tutte le solennità consuete; perchè così conviene al mio Real Servizio, al bene di questi Regni, e tale è la mia volontà: e voglio pur, che alla Copia impres-

presa di questa mia Cedola, scritta da Don *Ignazio Stefano de Higareda*, mio Secretario, Scrivano di Camera Seniore, e di Governo del mio Consiglio sia data la stessa fede e credenza, che all'originale. *Data in San Lorenzo li diciotto di Ottobre dell' anno 1767.*

IO IL RE.

Io D. *Giuseppe Ignazio di Poyenecbe* Secretario del Re nostro Signore la feci scrivere per suo comando.

Il *Conte di Aranda*.

D. *Giovanni di Lerin e Bracamonte*.

D. *Giacinto de Tudò*.

D. *Gomez Gutierez de Tordoja*.

Il *Marchese di S. Giovanni di Tasò*.

Registrata --- D. *Niccola Berdugo Vicecancellier Maggiore* : D. *Niccola Berdugo*. *E' Copia della Real Cedola di S. M., di che faccio fede*.

D. *Ignazio Stefano de Higareda*.

LET-

LETTERA CIRCOLARE

DEL CONSIGLIO

DI S. M. CATTOLICA

A' DIOCESANI,

E SUPERIORI REGOLARI

Circa le pretese Profezie, e fanatiche sediziose rivelazioni, insinuate nei Conventi di Monache dagli Espulsi Religiosi della Società, e adesso da' loro fautori e seguaci.

IL Consiglio tenendo presenti vari documenti riservati, e lo esposto da ambidue i Fiscali in proposito delle pretese profezie, e fanatiche rivelazioni di alcune Religiose circa il regresso dei Regolari della Compagnia, e delle voci sediziose, che sono uscite da' Chiostri delle medesime, ha riconosciuto, che tutto questo fermento nasce dall'abuso di alcuni de' loro Direttori Spirituali, seguaci delle massime, e delle Dottrine dei Regolari espulsi, da' quali venivano dirette innanzi la pubblicazione della Prammatica Sanzione dei 2. d' Aprile del presente anno.

Tale profanazione non solo turba la tranquillità delle medesime Religiose, dividendole in partiti, e meschiandole in affari di Governo del tutto impropri della debolezza del loro sesso, e della ritiratezza della professione monastica; ma di più anzi egli è un mezzo astuto per divulgare in pubblico idee contrarie alla tranquillità. Poichè facilmente avviene di persuadersi non essere evidentemente dimostrato, che tali Ministri

Evan-

Evangelici propaghino la sedizione nelle loro penitenti con pretesto di dirigere le coscienze.

Non può ommettersi, a lode dei Superiori Regolari, essere raro il caso di tal natura, che si verifichi nei Conventi soggetti ad essi; quandò ch'è molto frequente in quelli che van soggetti all'incarico degli Ordinarj, ed erano diretti dai detti Regolari, o in quelli che tentavano sottrarsi all' obbedienza per suggestione de' medesimi Regolari, mentre esistevano.

Per recidere tale riprensibile abbominazione dal Santuario, in uso della dovuta protezione alla monastica osservanza, ed alla suprema Regalia di S.M. ond' estirpare ne' suoi Regni mezzi sì riprovati, ha accordato il Consiglio nello Straordinario, che si celebrò ai 20. di questo mese, che si scriva circolarmente ai Superiori Regolari degli Ordini, collo stretto incarico che adoperino il loro zelo affinchè non continuino sì perniciose Dottrine, e fanatismo nei Chiostri delle Religiose, nè che in luogo di vigilanti pastori abbianvi de' Lupi che dispergano la greggia: non dubitando che non rimovano prontamente le persone sospette, le quali si abusano della semplicità Religiosa, collocandole tali, e di siffatta sana dottrina, che sia sicura l'osservanza, la fedeltà, ed il rispetto, ch'è dovuto ad amendue le Maestadi; purgando i Chiostri d'ogni fermento d'inquietudine, ed istruendo le Religiose nella venerazione, che meritano i provvidementi del Sovrano, e del suo Governo, il quale in nome dell'Altissimo regge i Popoli.

Ciò participo a V..... di ordine del Consiglio per la sua più puntuale e perfetta esecuzione; e nel supposto che il Consiglio in vista di ciò che corre, e di qualunque ommissione, non la potrà mirare con indifferenza, comecchè interessi la Religione e lo Stato, spera che V..... dal canto

suo

ſuo corriſponderà a sì giuſte premure, e darà avviſo col mezzo mio al Conſiglio di ciò che avrà fatto, rimettendo copia autorizzata dell' Ordine, Editto, o Paſtorale, che comunicherà ai Conventi delle Religioſe del ſuo diſtretto, ed alle perſone cui farà di meſtieri, ſenza la menoma perdita di tempo.

Dio conſervi V..... per molti anni come deſidero,

Madridde a' 23. Ottobre 1767.

IL FINE.

Si Vende Soldi Trenta Veneti.